


CREDITI D'IMPOSTA - Compensazione dei debiti tributari

 *Ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289/2002, i crediti d'imposta maturati a seguito di accoglimento di istanza e di realizzazione delle quote minime di investimento stabilite dalla legge devono essere utilizzati almeno per la quota del 20% il primo anno, 60% il secondo anno e 100% il terzo anno, pena la loro decadenza. Nell'ipotesi in cui non risultino sufficienti debiti tributari e/o previdenziali da compensare, si pensa di adottare una delle due seguenti soluzioni:*


1) versare un acconto IVA a compensazione con il credito d'imposta maturato, anche se il contribuente non sarebbe obbligato a farlo, in modo da trasformare il credito di imposta in credito IVA da utilizzare l'anno seguente senza vincoli minimi (ovviamente se la dichiarazione IVA risulterà a credito);

2) liquidazione periodica IVA terzo trimestre: registrare le fatture emesse nella stessa data di emis-

sione, registrare tutti gli acquisti nel trimestre successivo in modo da far emergere un debito di IVA del terzo trimestre da versare a compensazione del credito d'imposta maturato. Nel quarto trimestre, e quindi nella dichiarazione annuale, emergerà, così, un credito IVA da utilizzare in compensazione l'anno successivo senza vincoli minimi di utilizzo.

Quale delle due soluzioni ritiene più sicura?

(A.S. - Barletta)

 L'art. 62 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in G.U. 31 dicembre 2002, n. 305 - S.O. n. 240), rubricato "Incentivi agli investimenti", prevede, al secondo periodo della lettera f), che "in ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è pre-

sentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 60 e al 70%, nell'anno successivo". In altri termini, il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore ai limiti massimi previsti tassativamente dalla legge; la parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi; a tal proposito, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 29 luglio 2005, n. 104/E, ha chiarito che, fermo restando il termine ultimo di realizzazione dell'investimento fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2006, il credito d'imposta dovrà essere utilizzato nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due immediatamente seguenti, nel rispetto sempre delle suddette percentuali minime e massime. Ciò significa che coloro i quali abbiano presentato l'istanza negli ultimi due anni di vigenza dell'agevolazione potranno utilizzare il credito d'imposta anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006.

L'utilizzo del contributo può essere effettuato esclusivamente mediante compensazione.

L'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 consente di poter effettuare la compensazione tra i crediti e i debiti di diversa natura vantati nei confronti dell'Eraio e di altri Enti impositori.

Ai sensi dell'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi del sopra richiamato articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è di 516.456,90 per ciascun anno solare.

In ordine all'applicazione del limite massimo di compensazione, ai sensi del sopra citato articolo, si è pronunciata l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5 dicembre 2003, n. 218 secondo cui "non concorrono alla determinazione di questo limite i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, i crediti compensati con debiti della

stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)". Di conseguenza, il credito d'imposta investimenti non concorre con gli altri eventuali crediti all'ammontare del limite massimo compensabile nell'anno solare.

Gli importi compensabili sono tutti quelli che transitano nel modello F24 e devono risultare dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive. La compensazione si opera compilando gli appositi spazi nel modello F24, il quale deve essere presentato anche se nel periodo risulta un saldo finale uguale a zero.

La circolare ministeriale 13 maggio 1998, n. 125/E ha stabilito che "il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più appropriata alle sue esigenze, senza alcun vincolo di priorità e deve di conseguenza compilare la delega mod. F24 e la dichiarazione".

Il contribuente può sempre compensare il proprio debito IVA con crediti provenienti da altre imposte, contributi e premi.

Per quanto riguarda, invece, i crediti IVA compensabili deve trattarsi di crediti, non chiesti a rimborso, risultanti dalla dichiarazione annuale ovvero di crediti maturati nel trimestre per i quali sussistano i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, per i rimborsi infrannuali.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in cui i debiti tributari e/o previdenziali da compensare non risultino sufficienti, fra le due soluzioni prospettate dal lettore, secondo il punto di vista di chi scrive, la seconda è quella più sicura, nel senso che meglio risponde alle tecniche contabili.

In tema di compensazione crediti IVA, la circolare ministeriale 16 luglio 1998, n. 188/E prevede che il contribuente possa "riprendere il credito IVA in detrazione nella liquidazione periodica successiva ovvero compensare il credito IVA con i debiti risultanti dalla dichiarazione unificata".

Maurizio Villani
(Avvocato Tributarista in Lecce)

